

APPENDICE 5

**DISCIPLINARE DEL IL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DI COMPETENZA
DELL'ENTE LOCALE PER LA VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI RESIDUI IMPOSTI DAL
DECRETO TRASPARENZA**

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente articolato, appendice del più ampio Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati e informazioni previste dal D. L.vo 14/3/2013 n. 33, (Decreto trasparenza) con esclusione per quanto specificato nell'art. 47 del decreto medesimo rispetto al quale ogni adempimento compete all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Il presente disciplinare, pertanto, prevale sulle "Norme disciplinari", parte sesta del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi", limitatamente a quanto in esso regolato.

Articolo 2 – Attivazione sistema sanzionatorio.

1. Il sistema sanzionatorio regolato dal presente disciplinare si attiva per l'omessa pubblicazione e/o trasmissione di dati, documenti e informazioni al soggetto competente, inerenti gli obblighi di pubblicazione previsti nel Decreto trasparenza, con esclusione di quelli indicati al precedente art. 1.
2. La sanzione che consegue all'applicazione del presente regolamento è irrogabile sia al dipendente che, essendovi incaricato, omette di effettuare la pubblicazione, sia al dipendente che omette di trasmettere gli atti all'incaricato, anche a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, per consentire il relativo adempimento.
3. Il dipendente incaricato della pubblicazione si identifica in questo Comune nel Responsabile del servizio per la comunicazione e pubblicità; i dipendenti incaricati di fornire i documenti, i dati e/o le informazioni si identificano nei Responsabili di Servizio/Posizioni Organizzative e nel Segretario comunale.
4. Il presente sistema sanzionatorio è inoltre applicabile anche nella fattispecie contemplata dall'art. 15 del Decreto trasparenza, riferita agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.
5. Il presente sistema sanzionatorio, infine, trova applicazione in caso di inadempimento alla richiesta di accesso civico da parte del Responsabile tenuto a fornire i dati richiesti, ovvero da parte del Responsabile per la comunicazione e pubblicità su segnalazione del Responsabile della Trasparenza, a termini dell'art. 5 delle norme organizzative per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico approvato con deliberazione di G.C: n. 102 del 19/11/2013.

Articolo 3 – Sanzioni

1. Le violazioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione del Codice disciplinare ovvero, nel caso contemplato dall'art. 2 c. 4, all'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta ai destinatari degli incarichi non pubblicati.
2. Il Responsabile della trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che gli inadempimenti sono dipesi da causa a lui non imputabile.

Articolo 4 – Avvio del procedimento e istruttoria.

1. Il procedimento sanzionatorio per le fattispecie previste dal presente regolamento, si avvia su segnalazione dell'ANAC, del Nucleo di valutazione, ovvero del Responsabile della Trasparenza. Esso è avviato, altresì, su segnalazione documentata di qualsiasi soggetto ulteriore. Per il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 2 comma 5, l'avvio è rimesso al Responsabile della Trasparenza.
2. Ricevuta la segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, anche ove sia contestualmente Responsabile della trasparenza, svolge la fase istruttoria.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, conclusa l'istruttoria, ove ritenga che sussista l'omissione, effettua direttamente la contestazione dell'addebito al destinatario nel caso al comportamento contestato sia applicabile la sanzione del rimprovero verbale. Nelle ipotesi ulteriori, rimette gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per il prosieguo del procedimento avviato.
4. In caso di violazione di quanto prescritto nell'art. 15 comma 2 del Decreto trasparenza riferito alla pubblicazione degli incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza, la sanzione prevista dal comma 3 del detto art. 15 (sanzione pari alla somma corrisposta ai destinatari di incarichi non pubblicati) è applicata ad avvenuto accertamento della responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico, verificata all'esito del procedimento disciplinare.
5. Trovano applicazione le disposizioni normative e regolamentari riferite al procedimento disciplinare per tutto quanto relativo a contraddittorio, tempistica, tipologia di sanzioni, soggetti competenti, impugnative e ulteriori.

Articolo 5 - Pubblicità e rinvio

1. Il presente disciplinare viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso, sarà sostituito dalla versione rinnovata ed aggiornata.
2. Si applicano infine, per quanto compatibili e per quanto non disciplinato nel presente disciplinare, le norme riferite ai procedimenti disciplinari di cui alla parte sesta, agli artt. 69 e seguenti del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore ad acquisizione di eseguibilità della delibera che lo approva.